

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **23.11.2016** nella causa iscritta al n. **2899/2016 R.G.**

promossa da:

B.MMOBILIARE G. S.N.C. DI G. G. B. E. & C., rappresentata e difesa dall'Avv. MORABITO Simone;

-PARTE ATTRICE-

contro:

C. S.A.S. DI RINALDO C. & C., rappresentata e difesa dall'Avv. *;

-PARTE CONVENUTA-

e contro:

C. Rinaldo, rappresentato e difeso dall'Avv. *.

-PARTE CONVENUTA-

ORDINANZA

- **letta** l'istanza di estromissione dal giudizio proposta dalla società **C. S.A.S. DI RINALDO C. & C.**;

- **ritenuto** che la suddetta istanza non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- sebbene in astratto l'istituto della "estromissione" si sostanzia nell'uscita dal processo di una parte, sia essa parte originaria o un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa di qualsiasi domanda di essa o contro di essa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto), l'ammissibilità in via generale di tale figura non può ammettersi;
- in primo luogo, infatti, la stessa è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi specifiche e, in particolare:
 - § nell'art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del *garantito* nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano (in proposito, va rilevato che la Cassazione ha negato l'applicabilità dell'art. 108 c.p.c. perfino all'ipotesi della garanzia impropria qualora manchi l'istanza del garantito e l'accettazione dell'attore -cfr. Cass. civile 14 aprile 1981 n. 2236);
 - § nell'art. 109 c.p.c., che prevede l'estromissione *dell'obbligato* nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
 - § nell'art. 111 comma 3° c.p.c., che prevede l'estromissione dell'*alienante del*

diritto controverso del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;

§ nell'art. 1586 comma 2° c.c., che prevede l'estromissione del *conduttore*, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;

§ nell'art. 1777 comma 2°, che prevede l'estromissione del *depositario* nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo;

- in secondo luogo, come osservato da autorevole dottrina, se l'estromissione è pronunciata con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria sul merito o, se si preferisce, "assolutoria dall'osservanza del giudizio" mentre, se è pronunciata con ordinanza nel corso del giudizio, appare quanto meno dubbio che essa realizzi un'autentica uscita dal processo, poichè si deve ritenere che l'emananda successiva sentenza produca effetti anche nei confronti dell'estromesso;
- nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di estromissione espressamente previste dalla legge;

-II-

- **letta** l'istanza di riunione con la causa n. 8426/2016 R.G. proposta da tutte le parti a verbale dell'udienza sopra indicata;

- **rilevato** che, ai sensi dell'art. 274, 2° comma, c.p.c., "*Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporre la riunione*";

- **ritenuto** che tra la presente causa e quella sopra indicata sussista un evidente nesso di connessione oggettiva e soggettiva, con conseguente opportunità di disporre la riunione;

P.Q.M.

R I G E T T A

l'istanza di estromissione dal giudizio proposta dalla società C. S.A.S. DI RINALDO C. & C.

D I S P O N E

la riunione della causa iscritta al n. 2899/2016 R.G. alla causa iscritta al n. 8426/2016 R.G. (attualmente pendenti entrambe avanti allo stesso Giudice Istruttore).

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 28.11.2016

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositata in data 28.11.2016